

ATTENZIONE

I contenuti informativi che seguono in questa pagina, o nelle pagine alla stessa linkate, sono da considerarsi di carattere generale e non sostituiscono la consulenza specifica di un professionista.

Consigliamo per tanto di rivolgersi sempre ad un notaio di fiducia per un approfondito parere sul proprio testamento in funzione della propria situazione familiare e patrimoniale.

Il testamento: la successione testamentaria e legittima

L'eredità viene trasmessa secondo quanto disposto nel testamento, oppure in assenza di questo, secondo quanto stabilito per legge (successione legittima)

Successione testamentaria

Chi intende regolare la propria successione secondo la sua specifica volontà, può farlo redigendo un testamento. In questo caso si ha la successione testamentaria.

Successione legittima

Nel caso in cui una persona non esprima alcuna volontà testamentaria, i suoi eredi sono individuati direttamente dalla legge. In questo caso si ha la successione legittima (o per legge). In altri termini il Codice civile indica una serie di soggetti ("eredi legittimi") che subentreranno nell'eredità, individuandoli nel coniuge e nei parenti del defunto stesso, a partire da quelli di grado più stretto fino ad arrivare, il loro mancanza o rinuncia, a quelli di grado assai remoto, ma comunque non oltre il sesto.

Successione testamentaria e legittima contemporaneamente

Se vi è un testamento contenente disposizioni relative solo ad alcuni beni di proprietà del testatore, la successione sarà regolata dal testamento solo per i beni indicati nel testamento stesso, mentre tutti gli altri beni non specificati nel testamento saranno devoluti secondo la successione legittima.

Il testamento

Il testamento è l'atto con il quale si dispone la devoluzione ereditaria di tutti i propri beni o di parte di essi.

Chi può disporre

Tutti possono disporre dei propri beni per testamento, ad esclusione di chi sia

stato dichiarato espressamente incapace dalla legge.

Forme di testamento

Le forme più diffuse di testamento sono:

Testamento olografo

Per redigere il testamento olografo basta un qualunque foglio sul quale si scrivano **di proprio pugno** le disposizioni; il testamento per essere valido deve contenere:

[if !supportLists]• [endif]la data (giorno, mese ed anno);

[if !supportLists]• [endif]la firma (nome e cognome).

Attenzione: il testamento olografo per essere valido non può essere scritto, neppure in minima parte, da altre persone e non possono essere utilizzati macchine da scrivere o computer.

Il testamento olografo deve essere scritto interamente a mano

Custodia: poiché il testamento olografo può essere smarrito o sottratto, è opportuno stendere due originali, e depositarne uno fiduciarmente presso un Notaio.

Nel redigere un nuovo testamento è opportuno dichiarare sempre che si revocano il/i testamento/i precedente/i (es: “..... il presente sostituisce ed annulla i precedenti”)

Testamento pubblico

Il testatore, cioè colui che intende “fare un testamento”, in presenza di due testimoni dichiara al Notaio la sua volontà, la quale viene scritta a cura dello stesso. Sarà poi il Notaio a conservare il testamento nei propri atti.

Modifica del testamento

Il testamento può in ogni momento essere modificato o revocato; **resta comunque valido sempre quello redatto in data più recente.**

Si può sostituire un testamento olografo con uno pubblico e viceversa. Se si vogliono apportare modifiche marginali, la soluzione migliore è quella di aggiungere un “codicillo”, cioè un’aggiunta che modifica parzialmente o definisce meglio le volontà espresse in un testamento precedente.

Le modifiche di un testamento olografo per essere valide devono essere:

- scritte di proprio pugno;
- datate (giorno, mese ed anno);
- sottoscritte (va aggiunta una nuova firma).

Revoca

Il testamento rimane sempre valido fino a quando non viene revocato espressamente (es: “..... *il presente sostituisce ed annulla i precedenti, ed in particolare il testamento scritto in data* ”) o implicitamente (per incompatibilità) con un testamento scritto in una data posteriore (più recente).

Eredi e legatari

EREDE - Le disposizioni testamentarie attribuiscono la qualità di erede se comprendono **tutti i beni** del testatore o **una quota** di essi. **LEGATARIO** - È invece il beneficiario di una disposizione testamentaria a titolo particolare, cioè che attribuisce singoli beni o diritti.

Esecutore testamentario

È colui che deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà. Non è obbligatorio nominarlo, ma è certamente una figura utile nel caso di situazioni particolarmente complesse. L'**esecutore testamentario** è individuato dal testatore tra **le persone di sua fiducia**. Può essere esecutore anche un erede o un legatario.

Gradi di parentela

La parentela è il vincolo tra persone che discendono una dall'altra (parentela in linea retta, es. padre – figlio) o da uno stesso ascendente (parentela in linea collaterale, es. fratelli). Il grado di parentela è determinante ai fini della devoluzione dell'eredità in assenza di testamento (successione legittima).

Quote non disponibili

Per testamento si può disporre solo di una parte del proprio patrimonio, in presenza di FIGLI (o loro discendenti), CONIUGE o ASCENDENTI (per questi ultimi solo nel caso che il testatore non abbia discendenti). Coloro i quali hanno diritto ad una quota del patrimonio sono definiti “**legittimari**”. **Ma c'è sempre una quota di cui il testatore può disporre come desidera, la cosiddetta “disponibile”**.

Diritti del coniuge

COMUNIONE LEGALE. Al momento della morte di uno dei due coniugi cade in successione la metà indivisa di tutti i beni della comunione. La comunione legale non si estende a tutti i beni dei coniugi ma esclusivamente sui beni acquistati da ciascuno di essi durante il matrimonio. Sono quindi esclusi dalla comunione i beni di proprietà di ciascun coniuge prima del matrimonio e quelli ricevuti per donazione o successione. **SEPARAZIONE DEI BENI** - Cadono in successione esclusivamente i beni specificatamente intestati al coniuge deceduto.

Separazione e divorzio

SEPARAZIONE. Nel caso di separazione consensuale il coniuge mantiene tutti i diritti alla successione. **DIVORZIO.** Quando invece interviene la sentenza di divorzio, il coniuge divorziato perde ogni diritto alla successione.

Imposte di successione e donazione

Tutte le successioni apertesesi dopo il 3 ottobre 2006 e tutte le donazioni successive a tale data, sono soggette al pagamento di imposte. L'imposta si applica ai singoli lasciti e non all'intero asse ereditario, secondo aliquote e franchigie diverse a seconda del legame di parentela con la persona della cui eredità si tratta, e della natura dei beni caduti in successione.

TUTTI I LASCITI TESTAMENTARI E LE DONAZIONI IN FAVORE DELLA FONDAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA SUL CANCRO - AIRC SONO ESENTI DA OGNI IMPOSTA.

Piena proprietà, usufrutto e nuda proprietà

Per testamento è possibile disporre della piena proprietà di immobili a favore di persone o enti, ma è anche possibile lasciare l'usufrutto (cioè il diritto di godimento) ad una persona fisica e la nuda proprietà (cioè la proprietà spogliata del potere di trarre utilità dal bene) ad un altro soggetto.

Notaio

Il Notaio è il professionista più qualificato in materia testamentaria. È quindi opportuno rivolgersi ad un Notaio per chiarimenti e conferme circa la stesura di un testamento olografo. È invece condizione obbligatoria rivolgersi al Notaio se si intende fare un testamento pubblico.